

Roma, 22/12/2006



istituto
nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica

Direzione Centrale Pensioni
Ufficio I – Normativa

Tel. 0651017626
Fax. 0651017625
e-mail: dctrattpensUffI@inpdap.it

Ai Direttori delle Sedi Provinciali
e Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

e p.c.

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

NOTA OPERATIVA N. 72

OGGETTO: Lavorazioni automatizzate in materia di trattamenti ordinari di quiescenza disposti sulla rata scadente nel mese di gennaio 2007.

- A) Attribuzione della perequazione automatica in via definitiva per l'anno 2005 e in via previsionale per l'anno 2006;
- B) Limiti di reddito ai fini della liquidazione della pensione agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici.
- C) Adeguamento degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria.
- D) Maggiorazioni sociali di cui all'art.1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
- E) Conguaglio fiscale anno 2006: rilascio certificazione fiscale;
- F) Applicazione delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF;
- G) Contributo di solidarietà per il periodo 2004 – 2006 di cui all'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
- H) Adempimenti fiscali ed assegno per il nucleo familiare.
- I) Art. 15, comma 5, legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Si informa che sulla rata scadente nel mese di gennaio 2007 il Centro Calcolo Pensioni INPDAP provvederà, con procedura automatizzata, alle seguenti variazioni sulle pensioni amministrare da questo Istituto:

A) Attribuzione della perequazione automatica in via definitiva per l'anno 2005 e in via previsionale per l'anno 2006.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 20 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 284 del 19 dicembre 2006 è stata determinata, all'art. 1, la percentuale definitiva di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2005 in misura pari al 1,7% dal 1° gennaio 2006.

Con lo stesso decreto, all'art. 2, la detta percentuale di variazione è stata fissata in via previsionale per l'anno 2006 in misura pari al 2% dal 1° gennaio 2007, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Si fa presente che nei casi in cui l'indennità integrativa speciale sia corrisposta come emolumento a sé stante dalla voce pensione, ai fini della individuazione della fascia di importo cui applicare gli aumenti percentuali della perequazione automatica, il trattamento pensionistico deve essere considerato complessivamente, vale a dire comprensivo dell'indennità integrativa speciale.

A tale proposito, si ricorda che l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 ha introdotto un nuovo sistema di adeguamento globale dei trattamenti pensionistici, in base al quale le percentuali di variazione, fissate con apposito decreto interministeriale (attualmente con cadenza annuale ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503), vengono attribuite sull'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, costituito cioè dalla pensione base e dalla indennità integrativa speciale, effettivamente corrisposta o teoricamente considerata, nelle misure spettanti secondo aliquote decrescenti per fasce d'importo, da applicarsi prima sull'indennità e successivamente sulla pensione.

Sottolineato che, ai fini dell'applicazione delle aliquote del 100%, del 90% e del 75% di cui al terzo comma del citato art. 21, le pensioni debbono considerarsi comprensive dell'ammontare della intera indennità integrativa speciale in vigore alla fine dell'anno precedente, anche quando l'indennità medesima non venga corrisposta, la formulazione delle disposizioni contenute nella richiamata legge n. 730/1983 e nel decreto interministeriale (con il quale vengono fissate le percentuali per il calcolo della perequazione delle pensioni) indica chiaramente che gli aumenti percentuali annuali vanno applicati separatamente sulla indennità integrativa speciale e sulla pensione, considerando, ai fini del trattamento complessivo da rapportare alle fasce di importo determinate dall'ammontare del doppio e del triplo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, prima la indennità integrativa speciale e successivamente la pensione.

Per debita conoscenza, si riportano le ulteriori disposizioni che disciplinano "la perequazione automatica delle pensioni":

- 1) a norma dell'art. 24, comma 4, della legge 28/02/1986, n. 41, la percentuale di aumento della perequazione automatica si applica per intero sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo detta percentuale è ridotta al 90%, per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75%;

- 2) l'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ha disposto che a decorrere dal 1994 gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni si applicano sulla base del solo adeguamento al costo della vita con cadenza annuale e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, stabilendo che tali aumenti vengano calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglia di operai e impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente;
- 3) ai sensi dell'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a far data dall'anno 1995 il termine del 1° novembre, stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dal richiamato art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 503/1992, è differito al 1° gennaio successivo di ogni anno;
- 4) l'art. 59, comma 13, della legge 30 dicembre 1997, n. 449 ha disposto che sulle pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo non spetta la perequazione automatica al costo della vita per l'anno 1998. Lo stesso comma prevede peraltro un correttivo, disponendo che per le pensioni di importo superiore a cinque volte il minimo e inferiori a tale limite incrementato dalla quota di perequazione, l'aumento di perequazione per l'anno 1998 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- 5) il medesimo suindicato articolo ha altresì stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni, l'indice di perequazione delle pensioni al costo della vita:
 - a) è applicato nella misura del 30% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;
 - b) non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento minimo;
- 6) l'art. 34, primo comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto che, con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni opera, per ogni singolo beneficiario, in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrispostigli a carico dell'A.G.O., nonché delle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.

Lo stesso comma ha altresì stabilito che, su ciascun trattamento pensionistico, l'aumento perequativo va attribuito in misura proporzionale al relativo ammontare rispetto all'importo complessivo delle pensioni facenti capo allo stesso soggetto.

Il quarto comma del medesimo art. 34 prevede infine che per l'anno 1999, in attesa degli adempimenti connessi alla prima applicazione della riferita nuova disciplina, di competenza del Casellario centrale dei pensionati gestito dall'INPS, ciascuna gestione previdenziale provveda ad attribuire in via provvisoria l'aumento di perequazione sul totale dei trattamenti dalla stessa erogati, salvo recupero delle somme in più corrisposte a tale titolo in sede di successivo conguaglio, anche in deroga ad eventuali limiti stabiliti dalla normativa in vigore in materia;
- 7) l'art. 69, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha modificato la disposizione di cui al punto 5), limitandone l'efficacia per un periodo di soli due anni e ha disposto che, a far data dal 1° gennaio 2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull'importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo e il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90%; per le fasce d'importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75%.

Si fa inoltre presente che il terzo comma del citato art. 34 della legge n. 448/1998 ha previsto che per gli anni successivi al 1999, in attesa della comunicazione da parte del Casellario centrale dei pensionati gestito dall'INPS, ciascuna Gestione previdenziale determini, in via provvisoria, la rivalutazione automatica da applicare sul totale dei trattamenti dalla stessa erogati sulla base dei dati segnalati dal Casellario medesimo per l'anno precedente, salvo recupero delle somme in più corrisposte a tale titolo in sede di successivo conguaglio, anche in deroga ad eventuali limiti stabiliti dalla normativa in vigore in materia.

Tutto ciò premesso, si comunica che non occorre procedere ad alcun conguaglio per l'anno 2005, in quanto la percentuale provvisoria di pensione (1,7%) è risultata dello stesso valore di quella definitiva, di cui al citato decreto.

A tale proposito, si informa che l'ammontare mensile della pensione minima INPS, da prendere a riferimento per la determinazione delle fasce d'importo di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è pari a € 427,58 per l'anno 2006 (importo annuo €5.558,54) e a €436,14 per l'anno 2007 (importo annuo €5.669,82).

Pertanto, il calcolo della perequazione automatica sarà effettuato tenendo conto dei seguenti valori:

ANNO 2006

1,7%	sull'importo mensile non eccedente	€ 1.261,29
1,530%	sull'importo mensile compreso tra	€ 1.261,30 e € 2.102,15
1,275%	sull'importo mensile eccedente	€ 2.102,15

ANNO 2007

2,0%	sull'importo mensile non eccedente	€ 1.282,74
1,8%	sull'importo mensile compreso tra	€ 1.282,75 e €2.137,90
1,5%	sull'importo mensile eccedente	€ 2.137,90

Infine, per effetto dell'applicazione delle suindicate percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell'indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2006 è pari a € 654,85 e verrà elevata a €667,95 dal 1° gennaio 2007, e l'importo della stessa indennità annessa alla 13^a mensilità sarà determinato rispettivamente in € 634,85 per l'anno 2006 e in € 647,95 per l'anno 2007.

In attuazione pertanto delle riferite disposizioni legislative, il Centro Calcolo Pensioni INPDAP, sulla rata di pensione del mese di gennaio, provvederà ad attribuire l'aumento di perequazione nella misura percentuale suindicata su tutte le partite in corso di pagamento, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2007.

Si fa altresì presente che, nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte da questo Istituto, ai fini della individuazione del trattamento pensionistico "PRINCIPALE" rimangono tuttora validi i criteri contenuti al punto A1) della circolare n. 4 del 24 marzo 1999, diramata dal Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) d'intesa con la Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro e con la scrivente.

Al riguardo, si ritiene utile ricordare che è stata considerata “PRINCIPALE” la partita di pensione sulla quale viene corrisposta l’indennità integrativa speciale come separato assegno, ovvero, in mancanza di detto emolumento, quella di maggiore importo annuo lordo. La restante o le restanti partite sono state conseguentemente considerate come “SECONDARIE”.

Pertanto, in sede di calcolo, sulla pensione “PRINCIPALE” l’aumento di perequazione automatica è stato attribuito nella misura effettivamente spettante in relazione all’ammontare annuo lordo, mentre su ciascuna delle pensioni “SECONDARIE” è stato applicato un incremento in misura differenziale tra l’aumento di perequazione riferito all’importo complessivo delle pensioni erogate e quello in concreto attribuito sulla pensione “PRINCIPALE”.

Al fine di rendere possibile un successivo ricalcolo della perequazione automatica come sopra conferita, per la pensione “PRINCIPALE” deve essere indicato il codice “SE”, ed è conservato in banca dati l’importo mensile perequabile della o delle pensioni secondarie, mentre per ciascuna di queste, identificate con il codice “PE”, è conservato il medesimo importo della “PRINCIPALE”.

In caso di cumulo tra una pensione, sulla quale viene corrisposta l’I.I.S. in misura differenziale ai sensi dell’art. 17 della legge n. 843/1978, e un’altra provvista della stessa indennità in misura intera, ai fini del calcolo dell’aumento di perequazione, la prima è stata considerata “PRINCIPALE” e l’altra “SECONDARIA”, sulla quale la parte residua dell’aumento di perequazione, calcolata secondo il criterio sopra descritto, è stata portata per il suo intero ammontare ad incremento della sola voce pensione annua lorda. Quindi, sulla medesima partita l’importo dell’annessa indennità integrativa speciale è rimasto invariato nella misura spettante al 31 dicembre 1998. Tale situazione è stata individuata mediante l’apposizione del codice “Y” nel campo “PQ” della maschera 20 della partita di pensione stessa.

Si ribadisce che in caso di nuovi “cumuli”, aventi decorrenza dal 1999 in poi, le sedi devono sempre inserire il codice “PE” sulla partita di pensione considerata “SECONDARIA”, in quanto il programma informatico non provvede in automatico all’abbinamento dei nuovi codici ai fini dell’attribuzione della perequazione automatica.

In merito alla perequazione automatica delle pensioni relative a beneficiari di due o più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi, si comunica che l’INPS, che, come è noto, gestisce il Casellario centrale dei pensionati, per tutte le pensioni interessate dalla disciplina del cumulo, ha fornito direttamente alla Struttura di progetto per le applicazioni informatiche l’aliquota di rivalutazione automatica; detto aumento è stato calcolato, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all’ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all’ammontare complessivo.

In concreto, la percentuale di perequazione segnalata dall’INPS è stata attribuita sull’importo mensile totale del trattamento pensionistico e l’incremento dovuto, qualora della pensione l’indennità integrativa speciale costituisca emolumento a sé stante, è stato corrisposto soltanto sull’importo mensile della voce pensione; in tal caso, quindi, la misura dell’I.I.S. rimane invariata.

Per tutti i cumuli intervenuti successivamente al 31/12/2005 si è provveduto a bloccare l’importo dell’indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla P.A.L. e sull’I.I.S., sull’importo mensile della sola voce pensione.

Qualora l'indennità integrativa speciale è risultata già bloccata all'importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per effetto dell'art. 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, il blocco in questione è stato confermato.

Le situazioni come sopra riferite sono state contraddistinte dal codice "B6" "B5", "B4", "B3", "B2", "B0", "B9", "B8" e "B7" che identificano, rispettivamente, i trattamenti pensionistici con I.I.S. invariata rispetto a quella spettante al 31 dicembre 2006, al 31 dicembre 2005, al 31 dicembre 2004, al 31 dicembre 2003, al 31 dicembre 2002, al 31 dicembre 2000, al 31 dicembre 1999, al 31 dicembre 1998 ovvero al 31 dicembre 1997.

A1) Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario – art. 1, comma 41, della legge n. 335/95 – tabella F.

Si riportano, qui di seguito, gli importi dei limiti delle fasce di reddito previste dalla tabella F annessa alla legge 8 agosto 1995, n. 335, debitamente aggiornati in base alle misure della pensione minima INPS, fissati in € 427,58 e in € 436,14 da applicare rispettivamente per gli anni 2005 e 2006.

ANNO 2006

Fino a €16.675,62	100%
da €16.675,63 a €22.234,16	75%
da €22.234,17 a €27.792,70	60%
da €27.792,71 in poi	50%

ANNO 2007

Fino a €17.009,46	100%
da €17.009,47 a € 22.679,28	75%
da €22.679,29 a €28.349,10	60%
da €28.349,10 in poi	50%

A2) Adeguamento dei limiti di reddito per l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni INPS (art. 6 legge 11/11/1983, n. 638) delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità liquidate ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Mentre si riportano i limiti di reddito definitivi stabiliti per l'anno 2006, si comunicano quelli stabiliti in via previsionale per l'anno 2007 per l'applicazione alle pensioni suindicate della disciplina prevista per il trattamento minimo nel regime dell'A.G.O.:

Reddito personale

ANNO	PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE INTERA	PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE RIDOTTA		NON SPETTA ALCUNA INTEGRAZIONE DA
		DA	A	
2006	Fino a €5.558,54	Oltre €5.558,54	fino a €11.117,08	Oltre €11.117,08
2007	Fino a €5.669,82	Oltre €5.669,82	fino a €11.339,64	Oltre €11.339,64

Reddito cumulato con quello del coniuge

ANNO	PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE INTERA	PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE RIDOTTA		NON SPETTA ALCUNA INTEGRAZIONE DA
		DA	A	
2006	Fino a €16.675,62	Oltre €16.675,62	fino a €22.234,16	Oltre €22.234,16
2007	Fino a €17.009,46	Oltre €17.009,46	fino a €22.679,28	Oltre €22.679,28

Per completezza di informazione e maggiore chiarezza, si richiamano, ancorché brevemente, le norme che riguardano la materia in questione.

A) L'istituto dell'integrazione al minimo è disciplinato dall'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi del terzo comma del citato art. 6, in caso di concorso di due o più pensioni integrabili al minimo, l'integrazione spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione sulla quale è dovuto il trattamento minimo di importo più elevato.

A parità d'importo, se trattasi di pensioni a carico di gestioni diverse, l'integrazione viene corrisposta dalla gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota.

Nel caso in cui concorrano una pensione diretta e una indiretta o di reversibilità a carico della stessa gestione, di ammontare inferiore al minimo, l'integrazione compete sulla sola pensione diretta.

In relazione a quanto sopra, le sedi provinciali e territoriali INPDAP, ai fini dell'attribuzione del beneficio in questione sul trattamento di quiescenza a proprio carico, avranno cura di verificare previamente se il titolare sia provvisto di pensione erogata dall'INPS o da altra forma di previdenza esclusiva dell'A.G.O., accertandone, in caso affermativo, l'importo e la decorrenza.

B) In base al comma 1 del richiamato art. 6, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dall'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e infine dall'art. 2, comma 14, della legge n. 335/1995, con effetto dal 1° gennaio 1995, l'integrazione al minimo compete:

1) alle persone non coniugate, ovvero coniugate ma legalmente ed effettivamente separate, che posseggano redditi propri assoggettabili all'IRPEF per un importo non superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno; vale a dire per un importo non superiore a 26 volte l'ammontare mensile del trattamento minimo.

- 2) alle persone coniugate e non legalmente ed effettivamente separate, che posseggano redditi propri per un importo inferiore al limite di cui al precedente punto 1), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo non superiore a quattro volte l'ammontare annuo del trattamento minimo, come sopra calcolato.

Al riguardo, si precisa che a tali soggetti l'integrazione al minimo non può comunque essere attribuita qualora il reddito personale posseduto superi il limite individuale stabilito nel ripetuto punto 1), anche se il reddito cumulato con quello del coniuge sia inferiore al limite previsto nel presente punto 2).

Analogamente, l'integrazione non può essere concessa anche se il reddito personale sia inferiore al primo limite, ma il reddito cumulato superi il secondo.

Per effetto di quanto previsto dal comma 11 bis del ripetuto art. 6, le limitazioni di cui sopra non si applicano alle pensioni ai superstiti (indirette e di reversibilità) attribuite contemporaneamente a più compartecipi, le quali vengono quindi integrate comunque al minimo, qualunque sia la situazione reddituale dei contitolari.

Naturalmente tali trattamenti vengono prima integrati al minimo nel loro importo unitariamente considerato e quindi suddivisi tra gli aventi diritto.

Resta inteso che, qualora per il progressivo venir meno del diritto a pensione degli altri compartecipi, della stessa venga a fruire un unico superstite, il diritto all'integrazione da parte di quest'ultimo torna ad essere disciplinato dalle norme di carattere generale sopra descritte.

- C) Ai fini del diritto alla integrazione rileva il reddito assoggettabile all'IRPEF, considerato al lordo degli oneri deducibili e delle deduzioni.

Ne consegue che non concorrono a formare il reddito suindicato i redditi stessi esenti da IRPEF, quali le pensioni di guerra; le pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva ed equiparati; le rendite INAIL; l'indennità di accompagnamento; le pensioni e le indennità percepite da ciechi, invalidi civili e sordomuti; le pensioni erogate da organismi esteri aventi natura risarcitoria; giusta quanto stabilito dal comma 1 bis dell'art. 6, sono altri esclusi dal computo dei redditi valutabili:

- l'importo della pensione da integrare al minimo;
- il reddito della casa d'abitazione;
- le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
- i trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, e le relative anticipazioni.

Il reddito, come sopra costituito, che va preso in considerazione, è quello complessivamente conseguito dal pensionato nello stesso anno solare per il quale deve essere attribuita la integrazione. Trattandosi, quindi, necessariamente di situazione reddituale denunciata dal percipiente in via presuntiva, dovrà procedersene alla necessaria verifica in conformità anche a quanto stabilito per il settore privato dall'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Pertanto, le sedi provinciali e territoriali INPDAP, in sede di concessione del beneficio, che dovrà essere disposto d'ufficio ove ne ricorrano i presupposti di legge, avranno cura di acquisire preventivamente, da parte dei pensionati aventi titolo, apposita dichiarazione reddituale, resa ai sensi dell'art.46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Inoltre, entro il mese di maggio degli anni successivi a quello di liquidazione dell'integrazione, gli interessati dovranno essere invitati a rendere analoga dichiarazione di conferma o di modifica della condizione reddituale denunciata, nonché di quella presunta per l'anno in corso.

B) Limiti di reddito ai fini della liquidazione della pensione agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici avente decorrenza dal 17 agosto 1995.

Per l'anno 2007 il limite di reddito per essere considerati "a carico", ai fini della concessione del trattamento pensionistico agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici, è pari all'importo annuo di €14.256,92.

Inoltre, per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, vale a dire siano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero, non essendo in grado di compiere atti quotidiani della vita, abbiano bisogno di un'assistenza, il limite suindicato va aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento, che ammonta, dal 1° luglio 2005, a €415,13 mensili e, dal 1° luglio 2006, ad € 422,19 mensili (decreto interministeriale in corso di pubblicazione sulla G.U.).

Nei casi della specie, pertanto, all'importo di € 14.256,92 deve essere sommato quello dell'indennità di accompagnamento (pari a €415,13 dal 1° gennaio al 30 giugno 2006 e € 422,19 mensili dal 1° luglio al 31 dicembre 2006). Si ricorda che l'assegno in questione spetta per dodici mensilità.

Con l'occasione, si comunica che, secondo i criteri adottati in materia dall'INPS contenuti nelle "Norme coordinate concernenti la materia delle pensioni di reversibilità erogate in regime di assicurazione generale obbligatoria" (Atti Ufficiali INPS – Supplemento al mese di luglio 1992), la sussistenza delle condizioni economiche per il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli maggiorenni inabili, può essere verificata "in assenza di una specifica previsione legislativa...in base ad una valutazione della situazione del nucleo familiare del lavoratore deceduto e del superstite" e che, a tal fine, occorre preliminarmente distinguere tra la condizione di convivenza, intesa come "effettiva comunione di tetto e di mensa", e quella di non convivenza.

Nella prima ipotesi, l'accertamento del "mantenimento abituale" può ritenersi superfluo ove la situazione reddituale dell'avente diritto alla reversibilità sia pari o inferiore al trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%.

Invece, in assenza del requisito della convivenza, è necessario verificare sia la condizione della non autosufficienza economica che del mantenimento abituale accertando, anche mediante un esame comparativo dei redditi del dante causa e del superstite, se il primo concorreva effettivamente in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del secondo.

Infine, si evidenzia che, sempre in applicazione dei sopra richiamati criteri applicativi dettati dall'INPS, in fattispecie particolari di non convivenza, come in caso di ricovero del superstite in istituto di cura o di assistenza con retta di degenza a carico di ente o persona diversa dal de cuius, non è necessario procedere all'accertamento che il lavoratore o pensionato deceduto abbia provveduto in vita al mantenimento in via esclusiva del congiunto, purché gli abbia comunque fornito, con carattere di continuità, i necessari mezzi di sostentamento.

Si precisa, peraltro, che il suindicato criterio per l'accertamento del requisito del carico (trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%) trova applicazione nei casi di liquidazione di pensioni ai superstiti qualora il decesso dei titolari dei trattamenti pensionistici sia avvenuto nel periodo 17/8/1995 - 31/10/2000, atteso che, come è noto, a decorrere dal 1° novembre 2000, con deliberazione n. 1421 dell'11/4/2001 il Consiglio di Amministrazione dell'INPDAP ha deliberato "di utilizzare anche per le pensioni amministrare dall'Istituto, ai fini dell'accertamento del diritto a pensione ai superstiti, il criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei

confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dell'articolo 14 – septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato; di aumentare, **a decorrere dal 1° novembre 2000**, il predetto limite dell'importo dell'indennità di accompagnamento, per i figli inabili che sono nelle condizioni previste dall'art.5 della legge n. 222/1984 e che, quindi, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere atti quotidiani della vita, abbiano bisogno di una assistenza continua" (informativa n. 34 dell'11/7/2001).

Si precisa inoltre che, a norma dell'art. 8, primo comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai fini dell'applicazione dell'art. 22 della legge n. 903/1965, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico, **si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.**

Si ribadisce altresì che dall'entrata in vigore del decreto interministeriale del 12 febbraio 2004, **vale a dire dal 23 febbraio 2004**, la procedura per l'accertamento sanitario attestante l'inabilità degli orfani è quella indicata al punto 3) della circolare n. 37 dell'11 giugno 2004.

C) Adeguamento degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria.

Gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria saranno elevati, con effetto dal 1° gennaio 2007, in misura pari al 3,01% corrispondente all'incremento percentuale dell'adeguamento automatico per l'anno 2007 delle pensioni di guerra, come indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro-Direzione Centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro con circolare n. 703 del 15 novembre 2006.

A tal fine il Centro Calcolo Pensioni INPDAP ha tenuto conto degli importi riportati nelle tabelle allegate alla circolare stessa; detti importi saranno inseriti in banca dati e possono essere visualizzati attivando il pulsante "tabelle" su Personal Computer.

In esecuzione di tale adempimento, sulla rata del mese di gennaio si è provveduto quindi all'aggiornamento degli assegni annessi alle pensioni di privilegio di prima categoria in corso di pagamento.

Per opportuna conoscenza, si fa presente che, ai fini dell'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra, degli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria, nonché degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, si tiene conto della variazione percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria, a norma dell'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

D) Maggiorazioni sociali di cui all'art. 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, come modificato dall'art. 69, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Fermo restando quanto comunicato con informative n. 14 del 12/3/2001 e n. 5 del 15/1/2002, in relazione alla parte normativa, si riportano, di seguito, i limiti di reddito relativi all'anno 2006 (definitivi) e 2007 (provvisori):

LIMITI DI REDDITO VALIDI PER L'ANNO 2006

1) PENSIONATO DI ETA' COMPRESA TRA IL 60° E IL 64° ANNO DI ETA'

Pensionato non coniugato	Pensionato coniugato
Limite di reddito personale (1) € 5.894,33	Limiti di reddito personale (1) €5.894,33 Limiti di reddito cumulato (2) €10.856,69
(1) Somma dell'importo annuo del trattamento minimo anno 2006 pari a €5.558,54 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a €335,79.	
(2) Somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2006 dell'assegno sociale pari a €4.962,36.	

2) PENSIONATO DI ETA' COMPRESA TRA IL 65° E IL 69° ANNO DI ETA'

Pensionato non coniugato	Pensionato coniugato
Limiti di reddito personale (1) €6.632,86	Limiti di reddito personale (1) €6.632,86 Limiti di reddito cumulato (2) €11.595,22
(1) Somma dell'importo annuo del trattamento minimo anno 2006 pari a €5.558,54 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a €1.074,32.	
(2) Somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2006 dell'assegno sociale pari a €4.962,36.	

LIMITI DI REDDITO VALIDI PER L'ANNO 2007

1) PENSIONATO DI ETA' COMPRESA TRA IL 60° E IL 64° ANNO DI ETA'

Pensionato non coniugato	Pensionato coniugato
Limite di reddito personale (1) €6.005,61	Limiti di reddito personale (1) €6.005,61 Limiti di reddito cumulato (2) €11.067,29
(1) Somma dell'importo annuo del trattamento minimo anno 2007 pari a €5.669,82 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a €335,79.	
(2) Somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2007 dell'assegno sociale pari a €5.061,68.	

2) PENSIONATO DI ETA' COMPRESA TRA IL 65° E IL 69° ANNO DI ETA'

Pensionato non coniugato	Pensionato coniugato
Limiti di reddito personale (1) €6.744,14	Limiti di reddito personale (1) €6.744,14 Limiti di reddito cumulato (2) €11.805,82
(1) Somma dell'importo annuo del trattamento minimo anno 2007 pari a €5.669,82 e della maggiorazione sociale per 13^ mensilità pari a €1.074,32.	
(2) Somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2007 dell'assegno sociale pari a €5.061,68.	

L'importo delle pensioni in favore dei soggetti disagiati (**art.38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448**), per la cui attuazione sono state diramate le informative n. 5 e 8 rispettivamente del 15/1/2002 e 13/2/2003, ammonterà, per l'anno 2007, a €559,91 e l'importo definitivo relativo all'anno 2006 è pari a €551,35. La maggiorazione in questione spettante, come è noto, agli ultrasessantenni, ovvero ultrasessantenni se invalidi totali, viene attribuita a condizione che l'interessato non sia titolare di redditi propri d'imposta superiore a €7.278,83, o, se trattasi di soggetto coniugato, il reddito, cumulato con quello del coniuge, non deve superare €12.340,51.

E) CONGUAGLIO FISCALE ANNO 2006: rilascio certificazione fiscale

Con provvedimento in data 6 dicembre 2006 del Direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre successivo, è stato approvato, con le relative istruzioni, lo schema di certificazione unica (modello CUD 2007), concernente l'attestazione dell'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti nell'anno 2006 ed assoggettati a tassazione ordinaria o separata, delle relative ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.

La certificazione, compilata in euro esponendo i dati in centesimi, arrotondati per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite, sarà inviata in duplice copia, unitamente ad una copia delle istruzioni per il contribuente, al domicilio dei pensionati tramite POSTEL nel mese di gennaio p.v.

Ciò premesso, si informa che il Centro Calcolo Pensioni INPDAP, ultimate tutte le operazioni relative al conguaglio IRPEF 2006, rimborserà direttamente l'importo complessivo risultante a credito dei pensionati sulla rata di gennaio 2007, con l'avvertenza che nel caso in cui le somme dovute solo per conguaglio fiscale IRPEF, con esclusione, quindi, della quota relativa al recupero delle addizionali, risultino di importo superiore a €1.500,00, l'importo complessivo derivante dal conguaglio, previa verifica delle risultanze contabili, dovrà essere interamente corrisposto dalle sedi provinciali e territoriali INPDAP.

Viceversa, le somme risultanti a debito saranno recuperate in unica soluzione sulla stessa rata, tenendo presente che, in caso di incapienza delle competenze nette mensili dovute per lo

stesso mese, il citato Centro effettuerà il prelievo sulle competenze spettanti fino a tutto il mese di febbraio 2007.

Il residuo debito, previa verifica contabile da parte delle sedi provinciali e territoriali, sarà recuperato direttamente dalle sedi stesse, con maggiorazione dell'interesse dello 0,50 mensile.

Le risultanze delle operazioni eseguite, comprese quelle relative al recupero delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, saranno evidenziate sui certificati unici (CUD) e riportate in appositi tabulati che verranno trasmessi alle sedi provinciali e territoriali INPDAP, con l'avvertenza che le partite di pensione eventualmente non comprese nelle lavorazioni, ovvero che dovessero risultare non correttamente elaborate, dovranno essere regolarizzate a cura delle Sedi medesime, le quali avranno altresì cura di integrare i dati presenti in banca dati.

Per completezza, nel ricordare che tra i redditi da conguagliare devono essere ricompresi anche quelli corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno successivo, a condizione che siano riferiti all'anno precedente, si fa presente che la deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione (no-tax area) e la deduzione per oneri di famiglia (no-tax family area), previste rispettivamente dagli artt. 11 e 12 del TUIR, riducono la base imponibile.

Mentre la deduzione base di 3.000,00 euro compete sempre per intero, quella di € 4.000,00 è rapportata al periodo di pensione erogata nell'anno e le deduzioni per oneri di famiglia sono rapportate a mese e spettano dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Si fa altresì presente che per i pensionati residenti all'estero sarà provveduto, in sede di conguaglio fiscale, a recuperare l'importo della deduzione per oneri di famiglia (*no-tax family area*) ex art. 12 del TUIR, se corrisposta.

Quanto sopra, sulla base delle precisazioni contenute nella circolare n. 31/E del 6 giugno 2005, con la quale l'Agenzia delle entrate ha precisato che "per i soggetti non residenti il reddito da assoggettare a tassazione deve essere assunto al netto dei soli oneri deducibili indicati dall'art. 24 del Tuir e della deduzione spettante per assicurare la progressività dell'imposizione ma non anche al netto della deduzione per oneri di famiglia".

F) APPLICAZIONE DELLE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Nel fare rinvio, per quanto riguarda le disposizioni normative, alle note operative n. 26 del 23/12/2004 e n. 44 del 21/12/2005, per quanto riguarda i criteri applicativi, si sottolinea che le addizionali regionale e comunale sono dovute solo se per lo stesso anno risulta dovuta anche l'IRPEF.

Per completezza di informazione, si fa presente che l'introduzione delle deduzioni per oneri di famiglia non modifica le regole di tassazione del reddito dei soggetti non residenti: per questi, dunque, il reddito da assoggettare a tassazione sarà assunto al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 24 del TUIR e della deduzione spettante per assicurare la progressività dell'imposta (art. 11 del più volte richiamato TUIR).

Si riportano le misure delle aliquote relative all'addizionale regionale all'IRPEF da applicare sui redditi prodotti nell'anno 2006 e si ricorda che, come precisato dall'Ufficio tributi della Direzione Centrale AA.GG. e Legislativi, per il sostituito che abbia situazioni personali non

conosciute dal sostituto, rimane sempre la possibilità di ottemperare tramite dichiarazione dei redditi (modello 730 e/o UNICO) al fine di ottenere l'applicazione delle aliquote più favorevoli:

Abruzzo, Basilicata, Bolzano, 0,90% per qualunque reddito
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Puglia (L.R. 1/12/2004, n. 22),
Sardegna, Sicilia, Toscana, Trento, Valle d'Aosta

Calabria 1,40% per qualunque reddito

Campania (L.R. 28/12/2005, N. 23)
1,1% fino a €12.500,00
1,2% oltre €12.500,00 e fino a €15.000,00
1,4% oltre €15.000,00
I redditi inferiori o uguali ad euro 15.000,00 derivanti esclusivamente da pensione ed eventualmente da reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze, sono assoggettati all'aliquota dello 0,9 per cento.

Liguria (L.R. 28/11/2005, N. 17)
0,90% fino a €13.000,00
1,25% oltre €13.000,00 e fino a €20.000,00
1,40% oltre €20.000,00

Lombardia
1,20% fino a €15.493,71
1,30% da €15.493,72 a €30.987,41
1,40% oltre €30.987,42

Ai redditi derivanti esclusivamente da pensioni di ogni genere ed eventualmente dal reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e dalle sue pertinenze, determinati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiore a euro 10.329,14, si applica l'aliquota dello 0,90 per cento.

Marche 0,90% fino a €15.500,00
L.R. 11 ottobre 2005, n. 24 1,20% oltre €15.500,00 e fino a €31.000,00
1,40% oltre €31.000,00

Molise 1,20% per qualunque reddito
(deliberazione 26/11/2004, pubblicata sulla G.U. 30/11/2004, N.281)

Piemonte 0,90% per reddito fino a 10.854,26
(delibera G.R. 21/11/2005, n.25-1461) 1,40% per reddito superiore a €10.854,26.

Per i redditi superiori a € 10.854,26 l'aliquota del 1,40% si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte eccedente 10.854,26 euro.

Umbria 0,90% per redditi fino a €26.000,00
1,10% per redditi superiori a €26.000,00

Per i redditi superiori a € 26.000,00, l'aliquota del 1,10% si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede €26.000,00.

Veneto 0,90% per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non superiore a €29.000,00.
L.R. 26/11/2005, n.19

Per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, superiore ad euro 29.000,00, l'aliquota dell'addizionale regionale è stabilita nella misura dell'1,40 per cento.

Per quest'ultimi soggetti, aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, compreso tra 29.001,00 euro e 29.147,00 euro, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF dovuta è determinata, in termini percentuali, sottraendo al coefficiente 1 il rapporto tra l'ammontare di euro 28.739,00 e il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF del soggetto stesso. L'aliquota così determinata è arrotondata alla quarta cifra decimale; l'ultima cifra decimale va arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque (è pari 1,3810%) Per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 50.000,00 aventi fiscalmente a carico, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tre figli, l'aliquota stessa **resta fissata nella percentuale dello 0,9%**. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non sia superiore ad euro 50.000,00. Nei casi della specie, la soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo. L'aliquota dell'addizionale regionale è **parimenti stabilita nella percentuale dello 0,9%** per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro 45.000,00 e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell'articolo 12 del richiamato d.P.R. n. 917/1986, un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro 45.000,00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non sia superiore a euro 45.000,00. Per completezza, si fa presente che, ai fini che qui interessano, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Si sottolinea che nei confronti dei soggetti residenti in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatesi alla data del 31 ottobre 2002, le addizionali regionale e comunale all'IRPEF è stata calcolata ma non recuperata, giusta ordinanza del PCM 17 febbraio 2006 n. 3496 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2006, n. 50 (vedi nota operativa n. 28 del 26/4/2006): in concreto, nella certificazione fiscale (CUD 2007) l'importo determinato sarà indicato nelle caselle addizionali sospese. In detti casi, nel campo annotazioni del CUD sarà indicato che, alla data di ripresa della riscossione, il contribuente è tenuto autonomamente al versamento dei tributi sospesi alle scadenze previste dal provvedimento di ripresa della riscossione.

Atteso che, allo stato, non è stata emanata alcuna ordinanza concernente un ulteriore differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, **a decorrere dal 1° gennaio 2007** i trattamenti pensionistici in questione saranno assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per effetto del combinato disposto dell'art. 50, comma 4, del decreto legislativo n.446/97, dell'art. 6, comma 12, della legge n. 448/99 e dell'art. 1, comma 4, lettera r) del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, il sostituto d'imposta, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente, di cui agli artt. 49 e 50 del richiamato TUIR approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, determina le addizionali regionale e comunale all'IRPEF in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio e trattiene le stesse a

decorrenza dal periodo di paga successivo a quello in cui la detta operazione è compiuta in un numero di rate che è pari al massimo a 11.

Premesso quanto sopra, circa gli adempimenti che saranno effettuati dal Centro Calcolo Pensioni dell'Istituto, ai fini della determinazione e del successivo recupero delle addizionali, che, ai sensi di quanto previsto dalla stessa norma, non sono dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, si forniscono le seguenti indicazioni che valgono anche per il recupero dell'addizionale comunale.

Per completezza di informazione, si ricorda che l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce l'addizionale stessa; le variazioni del domicilio hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Le addizionali saranno determinate, secondo le modalità indicate al precedente punto F) (imponibile IRPEF + deduzione no-tax area di cui all'art. 11 del TUIR), all'atto delle operazioni del conguaglio fiscale relativo all'anno 2006, tenendo conto anche di eventuali redditi corrisposti da altri soggetti che il pensionato abbia chiesto di conguagliare. L'importo delle addizionali così determinato sarà indicato sulla certificazione unica.

Si informa che in sede di rilascio delle certificazioni fiscali (CUD 2007) saranno applicate le aliquote dell'addizionale comunale istituite ovvero modificate con delibera dai relativi Comuni, e pubblicate sul sito www.finanze.it, come stabilito dal decreto 31 maggio 2002 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia e del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno (Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2002, n. 130 – serie generale).

Tenuto conto che le operazioni di conguaglio saranno effettuate sulla rata di pensione di gennaio, ne consegue che il recupero sarà effettuato in 11 rate, vale a dire dal mese di gennaio a quello di novembre.

Con l'occasione, si precisa quanto segue:

- 1) l'importo della singola addizionale, qualora inferiore a € 11,00, sarà recuperato in unica soluzione;
- 2) il recupero delle addizionali sarà operato anche sulle partite di pensione per le quali non è stato effettuato il conguaglio fiscale;
- 3) le ritenute applicate a titolo di addizionale regionale e comunale saranno contraddistinte, rispettivamente, dal codice "AD" e "AC".

Nel caso in cui si rendesse necessario disporre il rimborso dell'importo delle addizionali trattenuto, le sedi provinciali e territoriali INPDAP avranno cura di effettuare dette segnalazioni in banca dati mediante la scelta n. 9 del menù "Segnalazioni varie" giusta nota del 6/6/2000 prot. n. 146 della Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni – Area applicativa – Uff. II°; in alternativa, mediante la "maschera 100", utilizzando il codice "AD" ovvero "AC".

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli Uffici in ordine alla corretta compilazione della suindicata "maschera 100", nel senso che la somma da rimborsare deve essere moltiplicata per 12, atteso che i settori della più volte richiamata "maschera 100" sono in stretta relazione tra di loro.

Esempio: la sede INPDAP deve rimborsare l'importo di € 16 per addizionale regionale all'IRPEF, trattenuta e non dovuta:

	Dal	Al	Tipo Assegno	Tred./ISA	Tassazione	Importo	Revoca Dal	OK
1	01.04.2006	30.04.2006	AD	Æ	N	192,00		Annulla

Qualora le sedi provinciali e territoriali dovessero disporre la ritenuta per il recupero delle addizionali in questione, si ricorda che dovranno essere utilizzati i codici "AD e AC".

G) Contributo di solidarietà per il periodo 2004 – 2006 di cui all'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

Richiamate le disposizioni normative e regolamentari contenute nella nota operativa n.26 del 23 dicembre 2004, si fa presente che, per l'anno 2006, la trattenuta per contributo di solidarietà è applicata sui trattamenti pensionistici che eccedono l'importo annuo lordo di € 184.730,67.

Si ricorda che le sedi provinciali e territoriali INPDAP dovranno indicare il codice **ZL** per la segnalazione dell'importo del contributo di solidarietà da trattenere od eventualmente da rimborsare.

H) Adempimenti fiscali ed assegno per il nucleo familiare

H.1) Adempimenti fiscali

L'art. 1, comma 6, della legge finanziaria 2007 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) ha disposto rilevanti modifiche in ordine all'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed alla vigente disciplina dell'assegno per il nucleo familiare.

Le novità più importanti introdotte dal richiamato articolo al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, riguardano:

- le nuove aliquote d'imposta;
- la revisione degli scaglioni di reddito;
- l'abolizione della no-tax area e no-tax family area, vale a dire la deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione e le deduzioni per oneri di famiglia;
- l'introduzione delle detrazioni d'imposta differenziata a seconda del tipo di redditi posseduti e delle detrazioni per carichi di famiglia;
- l'abolizione della clausola di salvaguardia.

In considerazione di quanto precede, si ritiene utile riportare, per completezza di informazione e per debita conoscenza, gli articoli del più volte ripetuto TUIR, che qui interessano, così come modificati dalla legge finanziaria:

ART. 3, comma 1, - BASE IMPONIBILE

1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10.

OMISSIS

Art. 10 – ONERI DEDUCIBILI

1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
 - a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo(*omissis*);
 - b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104..... (*omissis*).
 - c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
 - d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nelle misure in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;
 - d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
 - e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi(*omissis*);
 - e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (*omissis*);
 - e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a € 1.032,91 per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo e' fissato in € 1.549,37 aumentato a € 1.807,60 per gli anni 2005 e 2006 e a € 2.065,83 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito;
 - f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del d.P.R 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
 - g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative(*omissis*);
 - h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
 - i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di € 1.032,91 a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;

- l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517 e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
- l-bis) il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche;
- l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di € 1.549,37, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (*omissis*).
3. **OMISSIS**
- 3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione e in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare (*omissis*).

ART. 11 – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
 - a) fino a 15.000 euro23 per cento;
 - b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro.....27 per cento;
 - c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro.....38 per cento;
 - d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro.....41 per cento;
 - e) oltre 75.000 euro..... 43 per cento.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta.
3. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge.
4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

ART. 12 – DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

- 1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
- 2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
- 3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:

- 1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
- 2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
- 3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
- 4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
- 5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari a 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);

d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali»;

ART. 13 – ALTRE DETRAZIONI

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:
 - a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.300 euro;
 - b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
 - c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata di un importo pari a:
 - a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;
 - b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
 - c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
 - d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;
 - e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:
 - a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
 - b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;
 - c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:
 - a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
 - b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;
 - c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:
 - a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
 - b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.
6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali».ol style="list-style-type: none;">- d) all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Dall’imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all’articolo 13 nonché quelle di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono”.

Declinato il quadro normativo, si illustrano le novità fiscali che hanno riflessi sulle pensioni, tenendo anche conto delle indicazioni fornite dalla coesistente Direzione Centrale AA.GG. e Legislativi - Ufficio tributi e si informa che il Centro Calcolo Pensioni INPDAP procederà ad applicare le nuove disposizioni a decorrere dalla rata di gennaio 2007.

A) LA NUOVA TABELLA DELLE ALIQUOTE D’IMPOSTA E DEGLI SCAGLIONI DI REDDITO

L’imposta non è dovuta nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiore a €7.500,00, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a €185,92 nonché il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

TABELLA ALIQUOTE D’IMPOSTA

Reddito	Aliquota	Imposta
fino a €15.000,00	23	23% sull’intero importo
oltre €15.000,00 e fino a €28.000,00	27	3.450+27% parte eccedente €15.000,00
oltre €28.000,00 e fino a €55.000,00	38	6.960+38% parte eccedente €28.000,00
oltre €55.000,00 e fino a €75.000,00	41	17.220+41% parte eccedente €55.000,00
Oltre €75.000,00	43	25.420+43% parte eccedente €75.000,00

Si riporta la seguente tabella che semplifica il calcolo:

Reddito				Aliquota percentuale	Correttivo da detrarre
		fino a	15.000,00	23%	0,00
oltre	15.000,00	fino a	28.000,00	27%	600,00
oltre	28.000,00	fino a	55.000,00	38%	3.680,00
oltre	55.000,00	fino a	75.000,00	41%	5.330,00
oltre	75.000,00			43%	6.830,00

Con l’occasione, si ricorda che talune partite di pensione sono attualmente assoggettate alla aliquota indicata espressamente dai relativi titolari.

Resta inteso che, nel caso in cui il pensionato richieda l’assoggettamento del proprio trattamento pensionistico ad una aliquota d’imposta (sempre comunque soltanto tra quelle previste dall’art. 11 del TUIR) diversa da quella applicata, le sedi dovranno segnalare nel campo aliquota della maschera “28” della procedura on-line pensioni l’aliquota richiesta dall’interessato.

Si fa inoltre presente che l’assegno periodico ex art. 2 della legge 1 agosto 1978, n. 436 è stato assoggettato, a decorrere dal 1 gennaio 2007, all’aliquota d’imposta prevista per il primo

scaglione di reddito (23%). Per la corretta segnalazione dell'assegno in questione, si rinvia alle disposizioni impartite con nota operativa n. 61 del 25.10.2006.

B) DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Dal 1° gennaio 2007 sono introdotte specifiche detrazioni, di importo teorico, per coniuge, figli e altri familiari a carico. La detrazione effettivamente spettante è calcolata, autonomamente per ciascun figlio a carico, in base ad una funzione matematica che consente di determinare importi decrescenti al crescere del reddito complessivo dell'avente diritto, fino ad annullarsi. Ai fini dell'individuazione dell'ammontare della detrazione effettivamente spettante, il valore assume significato in un intervallo compreso tra 0 e 1.

Ne consegue che:

- a) anche per valori superiori a 1, la detrazione compete per intero;
- b) la detrazione non compete per un valore negativo del numeratore.

Il comma 4 dell'art. 11 del TUIR, come modificato dalla legge finanziaria 2007, stabilisce, inoltre, che qualora il valore del rapporto sia maggiore di 0 e minore di 1, lo stesso deve essere preso in considerazione con le prime quattro cifre decimali.

Per espressa previsione normativa, la detrazione per i figli a carico di entrambi i genitori deve essere ripartita tra questi ultimi al 50%. Ciò anche nell'ipotesi in cui uno dei coniugi sia esonerato dall'obbligo della dichiarazione dei redditi.

Per i soggetti non residenti le detrazioni per carichi di famiglia competono per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, superiore a 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti all'estero, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia. Un apposito decreto del Ministro dell'economia e finanze individuerà la documentazione da produrre per ottenere le detrazioni in questione.

TABELLA DETRAZIONI

Coniuge	Importo detrazione
fino a 15.000 euro di reddito complessivo	$800-110 \times (\text{reddito complessivo}/15.000)$
da 15.001 a 29.000 euro di reddito complessivo	690
da 29.001 a 29.200 euro di reddito complessivo	690+10
da 29.201 a 34.700 euro di reddito complessivo	690+20
da 34.701 a 35.000 euro di reddito complessivo	690+30
da 35.001 a 35.100 euro di reddito complessivo	690+20
da 35.101 a 35.200 euro di reddito complessivo	690+10
da 35.201 a 40.000 euro di reddito complessivo	690
da 40.001 a 80.000 euro di reddito complessivo	$690 \times (80.000 - \text{reddito}/40.000)$
oltre 80.000 euro di reddito complessivo	0

FIGLI MINORI DI 3 ANNI

La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.

N. Figli	IMPORTO DETRAZIONE	Se più di 3 figli	Con Handicap
1	$900 \times [(95.000 - \text{Reddito}) / 95.000]$	+ 200	+ 220
2	$900 \times [(110.000 - \text{Reddito}) / 110.000]$ per ognuno dei 2 figli	+ 200	+ 220
3	$900 \times [(125.000 - \text{Reddito}) / 125.000]$ per ognuno dei 3 figli	+ 200	+ 220
4	$900 \times [(140.000 - \text{Reddito}) / 140.000]$ per ognuno dei 4 figli	+ 200	+ 220
5	$900 \times [(155.000 - \text{Reddito}) / 155.000]$ per ognuno dei 5 figli	+ 200	+ 220

FIGLI PORTATORI DI HANDICAP

Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tale proposito, si ricorda che il richiamato art. 3 stabilisce che "è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

Il successivo art. 4 della legge n. 104/1992 dispone che "gli accertamenti relativi alla minorazione sono effettuati dalle unità sanitarie locali".

CONTRIBUENTI CON PIU' DI 3 FIGLI

Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

MISURA DELLA DETRAZIONE SPETTANTE

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

CRITERIO DI RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE TRA CONIUGI

La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge).

ALTRI FAMILIARI

La detrazione è pari ad 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il

contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

Numero Altri familiari	IMPORTO DETRAZIONE
Per ogni familiare a carico	$750 \times [(80.000 - \text{Reddito}) / 80.000]$

Si rammenta tra le persone indicate nell'art. 433 c.c. rientrano il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali; i genitori adottivi; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

LIMITE DI REDDITO PER ESSERE CONSIDERATO "A CARICO"

Le detrazioni ex art. 12 del TUIR spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

CRITERIO TEMPORALE PER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

CRITERIO MATEMATICO DI SPETTANZA DELLA DETRAZIONE

Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), dell'art. 12 è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali»;

C) ALTRE DETRAZIONI

La legge finanziaria 2007 introduce specifiche detrazioni di importo differenti in funzione della tipologia di reddito posseduto e del relativo ammontare. Le detrazioni, tra loro cumulabili, competono nella misura calcolata secondo le formule sottoindicate, che consente di determinare importi decrescenti al crescere del reddito complessivo dell'avente diritto, fino ad annullarsi, partendo da importi teorici differenti per tipologia e fasce di reddito. Relativamente alla detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e di pensione, per espressa previsione normativa, la detrazione non può essere di importo inferiore a 690 euro.

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CON ESCLUSIONE DEL REDDITO DA PENSIONE

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;

b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

lettera	REDDITO	IMPORTO DETRAZIONE
a)	Fino a 8.000	1.840
b)	Da 8.001 a 15.000	$1.338 + 502 \times [(15.000 - \text{Reddito}) / 7.000]$
c)	Da 15.001 a 55.000	$1.338 \times [(55.000 - \text{Reddito}) / 40.000]$
<<<<<	Oltre 55.000	Zero

La detrazione spettante ai sensi della suindicata lettera c), è aumentata di un importo pari a:

a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;

b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;

c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;

d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;

e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.

lettera	REDDITO	IMPORTO DETRAZIONE
c)	Da 23.001 a 24.000	$1.338 \times [(55.000 - \text{Reddito}) / 40.000] + 10$
c)	Da 24.001 a 25.000	$1.338 \times [(55.000 - \text{Reddito}) / 40.000] + 20$
c)	Da 25.001 a 26.000	$1.338 \times [(55.000 - \text{Reddito}) / 40.000] + 30$
c)	Da 26.001 a 27.700	$1.338 \times [(55.000 - \text{Reddito}) / 40.000] + 40$
c)	Da 27.701 a 28.000	$1.338 \times [(55.000 - \text{Reddito}) / 40.000] + 25$

REDDITO DA PENSIONE

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con altre, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a

- a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
- b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;
- c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

lettera	REDDITO	IMPORTO DETRAZIONE
a)	fino a 7.500	1.725
b)	da 7.501 a 15.000	$1.255 + 470 \times [(15.000 - \text{Reddito}) / 7.500]$
c)	da 15.001 a 55.000	$1.255 \times [(55.000 - \text{Reddito}) / 40.000]$
<<<<<	oltre 55.000	Zero

PENSIONATI CON 75 ANNI COMPIUTI

Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con altre, pari a:

- a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
- b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;
- c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

ALTRE REDDITI E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:

- a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;

- b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.

H.2) Assegno per il nucleo familiare

Il comma 11 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 ha elevato, secondo le tabelle che seguono, i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 1° gennaio 2007, limitatamente ai:

- nuclei familiari con entrambi i genitori o almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili;
- nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili.

Dalla suindicata data del 1° gennaio 2007 sono rivalutati del 15% gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei familiari nei quali sono compresi figli e, nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno rilevano al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti.

La norma in commento, inoltre, rinvia ad un successivo decreto interministeriale la rimodulazione delle tabelle attualmente vigenti e conferma la attuale rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare di cui all'art. 2, comma 12, della legge n. 153/1988, vale a dire in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

La nuova disposizione modifica l'impostazione generale dell'assegno per il nucleo familiare, nel senso che l'assegno stesso non è più rivolto alla famiglia, ma al numero dei figli presenti nel nucleo. Ne discende che a parità del numero dei minori, l'assegno stesso compete in misura uguale indipendentemente dal numero dei genitori presenti nella famiglia. Solo in presenza di tre minori, il genitore singolo ha diritto ad una bonus aggiuntivo di 1000 euro annui, decrescenti rispetto al reddito.

Nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno per il nucleo familiare rilevano al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiori a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti.

Numero componenti il nucleo oltre i genitori o il genitore	Importo annuale dell'Assegno
1 componente oltre i genitori o il genitore	
fino a 12.500 euro di reddito familiare	1.650 euro
oltre 12.500 euro	L'importo decresce di 9.3 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 e fino a un reddito di 24.000; oltre 24.000

	L'importo decresce di 0,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 40.000; oltre 40.000 l'importo decresce di 2,3 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
2 componenti oltre i genitori o il genitore	
fino a 12.500 euro di reddito familiare	3.100 euro
oltre 12.500 euro	L'importo decresce di 13 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 e fino a un reddito di 29.000; oltre 29.000 l'importo decresce di 0,9 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 40.000; oltre 40.000 l'importo decresce di 3,1 euro per ogni 100 euro di reddito familiare fino ad azzerarsi.
3 componenti oltre i genitori o il genitore	
fino a 12.500 euro di reddito familiare	4.500 euro
oltre 12.500 euro	L'importo decresce di 11,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 e fino a un reddito di 34.700 l'importo decresce di 1,4 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 40.000; oltre 40.000 l'importo decresce di 4,8 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
4 componenti oltre i genitori o il genitore	
fino a 12.500 euro di reddito familiare	6.000 euro
oltre 12.500 euro	L'importo decresce di 5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 e fino a un reddito di 21.300 l'importo decresce di 10,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 36.100; oltre 36.100 l'importo decresce di 19,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 45.000; oltre l'importo di 6,2 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
5 componenti oltre i genitori o il genitore	
fino a 12.500 euro di reddito familiare	7.500 euro
oltre 12.500 euro	L'importo decresce di 7,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 e fino a un reddito di 21.300; oltre 21.300 l'importo decresce di 11,2 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 36.100; oltre 36.100 l'importo decresce di 1,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 39.000; oltre 39.000 l'importo decresce di 25 euro per ogni 100 euro di maggior reddito

	familiare fino a un reddito di 45.5000; oltre 45.000 l'importo decresce di 8,8 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo genitore e 3 componenti oltre il genitore	Importo annuale dell'Assegno aggiuntivo
fino a 14.500 euro di reddito familiare	1.000 euro
oltre 14.500 euro	L'importo dell'Assegno aggiuntivo decresce di 8,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 14.500 fino ad azzerarsi.
Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo genitore e 4 componenti oltre il genitore	Importo annuale dell'Assegno aggiuntivo
fino a 14.500 euro di reddito familiare	1.000 euro
oltre 14.500 euro	L'importo dell'Assegno aggiuntivo decresce di 1,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 14.500 fino a 53.000; oltre 53.000 l'importo dell'Assegno aggiuntivo decresce di 1,4 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo genitore e 5 componenti oltre il genitore	Importo annuale dell'Assegno aggiuntivo
fino a 21.300 euro di reddito familiare	1.550 euro
oltre 21.300 euro	L'importo dell'Assegno aggiuntivo decresce di 1,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 21.300 fino a 56.000; oltre 56.000 l'importo dell'Assegno aggiuntivo decresce di 2,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
Nuclei con più di 5 componenti oltre i genitori o il genitore	Importo annuale dell'Assegno
	L'importo dell'assegno è quello previsto per i nuclei con 5 componenti oltre i genitori o il genitore (comprensivo, nel caso di nucleo con un solo genitore, dell'Assegno aggiuntivo) maggiorato di un ulteriore 15 per cento nonché di 660 euro per ogni componente oltre il quinto.

Nel caso di nuclei composti anche da fratelli, sorelle, o nipoti dei genitori o del genitore l'importo annuale dell'Assegno va ridotto : a) in presenza di un solo figlio, di 125 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 650 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; b) in presenza di almeno due figli, di 650 euro per ogni fratello, sorella o nipote presenti nel nucleo.

In banca dati sono state inserite ulteriori tabelle, che possono essere visualizzate attivando il pulsante "tabelle" su Personal Computer.

Le finestre suindicate non devono intendersi, come è noto, date fisse.

Il personale della scuola che matura anche entro il 31 dicembre 2006 (art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) 35 anni di contributi e 57 anni di età ovvero 39 anni di contributi consegue il diritto a pensione a decorrere dal 1° settembre 2006.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo Gala
f.to Dr. Gala